

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1979

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 37, 40
BOLDRINI (PCI)	40
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione	40
FALLUCCHI (DC)	40
MARGOTTO (PCI)	38
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa	37, 38, 40

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione

del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

Proseguiamo la discussione del provvedimento, sospesa il 14 ultimo scorso. Ricordo che in quell'occasione è stata svolta dal senatore De Zan un'ampia relazione e che è stata data notizia del parere espresso dalla 1^a Commissione, favorevole ma condizionato ad una modifica tendente ad eliminare dal testo la qualifica preferenziale, richiesta ai medici, di liberi docenti.

Il senatore Margotto, a sua volta, ha sottolineato l'esigenza di risolvere i problemi di funzionalità del collegio medico-legale, che non dipendono solo da deficienze quantitative, ovviando alla situazione di carenza anche mediante l'utilizzazione di ufficiali medici della riserva.

Il sottosegretario Scovacricchi, a chiusura della seduta, si era riservato di fornire alla Commissione le delucidazioni richieste dal senatore Margotto.

Cedo pertanto la parola al rappresentante del Governo.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Onorevoli senatori,

la situazione di carenza organica del collegio medico-legale — rispondo con questo alle considerazioni del senatore Margotto — cui il provvedimento in esame intende porre rimedio non ha permesso negli ultimi anni di far fronte con la dovuta sollecitudine alla ponderosa mole di lavoro originata sia dall'elevato numero di richieste peritali inoltrate dalla Procura generale e dalla Corte dei conti, sia da quelle inoltrate dagli altri enti che si avvalgono delle prestazioni del collegio (Comitato per le pensioni privilegiate, Direzione generale delle pensioni ed altre amministrazioni pubbliche).

Si è così verificata una situazione di arretrato rapportabile, all'incirca, a quattro anni di lavoro. Ciò, d'altra parte, non può meravigliare ove si consideri che, a fronte di un organico di 40 unità, l'organico effettivo del collegio ammonta a sole 25 unità.

Per quanto riguarda gli aspetti di funzionalità del collegio richiamati dal senatore Margotto, si precisa che i tempi teorici di evasione per ciascuna pratica si aggirano mediamente sui sei mesi, tenuto conto che in essi vengono ricompresi i tempi necessari per l'istruttoria preventiva, la chiamata, quelli della visita diretta e quelli richiesti dagli accertamenti diagnostici.

Non sembra peraltro potersi ipotizzare la fissazione, in via legislativa, di un tempo teorico ottimale per la definizione delle pratiche per la considerazione che la diversa complessità delle stesse incide sulla loro durata.

MARGOTTO. Prendo atto della precisazione fornita dal sottosegretario Scovacricchi, ma vorrei a mia volta aggiungere qualche altra considerazione in merito alla gravità delle difficoltà funzionali del collegio medico-legale domandandomi se, in effetti, le norme al nostro esame siano in grado di risolverle.

Dietro al problema della composizione del collegio medico-legale — non dimentichiamolo — esiste un dramma umano di grandi proporzioni vissuto da quanti attendono a lungo la definizione della domanda per il riconoscimento di menomazioni subite in maniera più o meno grave.

Ebbene, io ritengo che a questa esigenza si debba rispondere con soluzioni legislative quanto più è possibile adeguate e unitarie.

Il collegio medico-legale, che ha il compito di definire i ricorsi per gli equi indennizzi, impiega oggi fino a tre ed anche quattro anni ad esprimere il parere, e i ricorsi inevasi sono attualmente nell'ordine delle decine di migliaia, con la drammatica conseguenza che molti degli interessati muoiono prima di ottenere il riconoscimento che attendono.

Il problema che dobbiamo porci, a mio avviso, non è solo quello di formulare una disciplina legislativa per garantire la composizione del collegio medico-legale, ma quello di assicurarne la funzionalità. E a questo proposito desidero fare talune osservazioni. Si afferma che non vi è disponibilità di ufficiali medici. Ora, ritengo opportuno far presente ai colleghi che il collegio medico-legale svolge funzioni analoghe alle commissioni medico-legali per le pensioni di guerra e alle commissioni mediche superiori per le pensioni di guerra, disciplinate da una serie di articoli del decreto-legge n. 915 del 1978.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Ma anche per quelle commissioni si pongono gli stessi problemi.

MARGOTTO. Sì, ma esiste una differenza che desidero far rilevare. Ammesso che vi siano carenze di ufficiali medici nelle commissioni medico-legali per le pensioni di guerra, occorre ricordare che per questi ufficiali esistono trattamenti migliori. Infatti possono permanere in servizio fino al limite di età previsto per il grado conseguito anche in posizione ausiliaria e percepiscono, a quanto pare, compensi superiori. I medici civili che fanno parte delle commissioni per le pensioni di guerra possono rimanere in servizio fino ai 75 anni di età, ma a mio avviso questo non è un fatto positivo: non credo che a quell'età si possa, tranne che in casi eccezionali, rendere un servizio efficiente. È necessario armonizzare le normative riguardanti i due tipi di commissioni.

Per le sezioni speciali presso la Corte dei conti le funzioni di segretario possono esse-

4^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1979)

re devolute a personale dipendente dal Ministero della difesa anche appartenente al ruolo unico, come previsto dall'articolo 105 del decreto-legge n. 915 del 1978. Esiste dunque la possibilità di estendere le basi per reperire il personale medico necessario.

Si afferma, inoltre, che vi è carenza di disponibilità di ufficiali medici con il grado e la qualifica richiesti. Sottopongo alla riflessione dei colleghi l'opportunità di prevedere una riduzione del numero dei componenti le commissioni da 5 a 3, tenendo anche conto del fatto che oggi, a differenza di quanto avveniva nel passato, le decisioni medicolegali si basano su accertamenti diagnostici ben precisi, come radiografie, analisi, esami di vario genere, che riducono fortemente la discrezionalità dei membri delle commissioni stesse.

Per quanto riguarda la presidenza del collegio medico-legale, essa dovrebbe essere affidata ad un generale in servizio permanente effettivo. A questo proposito sarebbe opportuno conoscere meglio la situazione, per poter valutare le difficoltà che ostacolano una tale soluzione. Confrontando i dati sul ruolo dei generali medici, risulta che l'organico è al completo non rispetto alle previsioni della legge del 1955, ma rispetto ai numeri chiusi: nell'Esercito sono 12, in Marina 8 e in Aeronautica 8. Io sono convinto che la carenza di ufficiali medici e di generali in pensione, possa rimediarsi stabilendo una parità di trattamento tra i componenti dei diversi organismi medicolegali.

Nostra preoccupazione dev'essere, comunque, quella di non approvare un provvedimento parziale, ma un provvedimento che risolva l'intera questione dei collegi medicolegali, anche in prospettiva. Si può accettare quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 4, ossia che la presidenza della sezione speciale del collegio medico-legale possa essere affidata anche ai colonnelli. Il disegno di legge in esame si limita a prevedere l'immissione dei civili nelle commissioni. Occorre però ricordare che i civili possono essere convenzionati per la cura degli ammalati e non quali componenti delle commissioni. È una questione di legittimità che occorre accertare. Comunque, i civili non possono firmare i pareri, e a me risulta che questo sia

uno dei motivi di contrasto fra civili e militari che finisce per ritardare l'iter dei ricorsi.

Per concludere, ho l'impressione che il disegno di legge in esame non risolva il grave problema del reperimento del personale adatto a far parte dei collegi, e neppure quello della funzionalità degli stessi. Non pongo nessuna preclusione all'approvazione del provvedimento, ma tengo a ribadire che è nostro compito contribuire a far sì che le cause che sono alla base delle disfunzioni dei collegi siano rimosse.

Invito pertanto la Commissione a riflettere sulle osservazioni che mi sono permesso di fare, anche se questa riflessione può comportare un ulteriore rinvio dell'approvazione del provvedimento.

Non so se non sia opportuno proporre, come aiuto ad una nostra elaborazione relativa alla materia di cui si tratta nel disegno di legge in discussione — materia tanto delicata ed importante — un incontro con il direttore generale della sanità militare, che conosce i problemi delle Forze armate. Questi, come ho già detto, potrebbe aiutarci dandoci alcuni suggerimenti, togliendoci la preoccupazione di varare un testo che affronta solo in parte la materia.

Sarebbe forse opportuno sentire anche il parere del presidente della Corte dei conti, tenendo presente che la stessa sezione speciale del collegio medico-legale presso la Corte dei conti oggi, di fatto, non esiste, tanto è vero che quando al suddetto collegio viene chiesto un parere questo o non viene dato a viene dato con molto ritardo.

La responsabilità di tutto ciò molto spesso viene scaricata sul funzionamento e sul lavoro della Corte dei conti. Difatti, come gli onorevoli senatori fanno, si sta parlando di una riforma per rendere più funzionale il lavoro della Corte dei conti. Ma quando parliamo di questa riforma dobbiamo tenere conto che il lavoro che tale organo svolge è condizionato molto spesso dal fatto che gli organismi e le strutture collaterali non sono sufficienti a far fronte alle necessità.

Indubbiamente, se avessi avuto argomenti per sollevare questo problema la scorsa settimana, avremmo guadagnato tempo. Però sono certo che quello che non affronteremo

4^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1979)

mo noi lo affronteranno altri in una sede diversa.

PRESIDENTE. La Commissione, allora, deve pronunciarsi sulla proposta del senatore Margotto, cioè deve decidere se è il caso di chiedere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di disporre che il generale Lisai possa essere inteso formalmente in questa Commissione.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Si potrebbe sentire anche il direttore generale delle pensioni di guerra, dottor Ennio Palmarini.

PRESIDENTE. Qual è dunque il parere del Governo e del relatore su queste proposte?

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è d'accordo.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Anche il relatore è d'accordo.

FALLUCCHI. Signor Presidente, io mi associo completamente alle considerazioni espresse dal collega Margotto ed alle sue preoccupazioni perchè, in effetti, deve terminare questa situazione di gente che muore senza aver mai percepito la pensione.

Ritengo, pertanto, che sia giusto ascoltare il generale Lisai, il dottor Palmarini e — io aggiungo — il direttore del contenzioso, perchè egli ha una tematica su tale argomento molto estesa. Sarebbe altresì opportuno ascoltare il presidente o il segretario generale della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dobbiamo ascoltare solo esponenti della amministrazione attiva. L'articolo 47 del Regolamento stabilisce che, in relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive amministrazioni e dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano fornite notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per

integrare l'informazione sulle questioni in esame.

BOLDRINI. Si potrebbe aggirare l'ostacolo, signor Presidente, consentendo ai singoli senatori di andare a parlare informalmente con qualche funzionario della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Non ho nulla da obiettare al riguardo di indagini personali. Tuttavia mi sembra sufficiente la via corretta indicata dalla norma regolamentare che ci dà il potere di chiedere ai Ministri di mandare in questa sede i funzionari; non possiamo fare altro.

Concludendo, mi sembra che il senatore Fallucchi aderisca *toto corde* alle osservazioni ed alle perplessità sollevate dal senatore Margotto.

FALLUCCHI. Proporrei che venisse sentito anche il direttore del contenzioso, oltre che il direttore generale delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Direi che il direttore generale delle pensioni di guerra è in grado di soddisfare tutte le nostre richieste.

Se non si fanno osservazioni, possiamo concludere nel senso che la Commissione delibera — concordi il rappresentante del Governo ed il relatore — di richiedere ai Ministri competenti di far partecipare ad una nostra seduta, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore generale della sanità militare ed il direttore generale delle pensioni di guerra onde fornire alla Commissione tutti gli elementi utili alla discussione del provvedimento sulla composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa.

Il seguito della discussione del disegno di legge viene pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI